



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

ALLEGATO 1

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE UTILIZZO IN COMODATO D'USO GRATUITO
DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMPRENSIVA DI CAMPO DI CALCIO SITA IN VIA
SAN MICHELE 16/D LOC. CORTENUOVA**



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

In data _____ presso la residenza comunale di Monticello Brianza, sita in via Sirtori n. 14 sono comparsi:

la Sig.ra Alessandra Hofmann, la quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, in rappresentanza del Comune di Monticello Brianza, con sede in via Sirtori n. 14 (C.f. - 85001990135), e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, nella sua qualità rappresentante legale, Sindaco Pro-Tempore, ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L., di seguito denominato "Comune";

il/la Sig./ra _____, nato/a a _____ il _____ che dichiara di agire non per sé, ma in nome e per conto ed in rappresentanza _____, con sede in _____, CF _____ di seguito denominata "Associazione".

PREMESSO

- che il Comune di Monticello Brianza è proprietario della struttura sportiva comprensiva del Campo di Calcio e relative pertinenze sita in via San Michele 16/D loc. Cortenuova così come da planimetrie allegate;
- che con deliberazione G.C. n. 55 del 07.08.2026, si dava indirizzo per concedere in comodato d'uso gratuito la struttura;
- che le parti intendono formalizzare in questo specifico atto le modalità d'uso della struttura da parte dell'Associazione e regolamentare i diritti e oneri a carico delle parti.

SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Monticello Brianza concede all'Associazione, a titolo di comodato d'uso gratuito, la struttura sportiva comprensiva del Campo di calcio e relative pertinenze sita in località Cortenuova in via San Michele 16/d Monticello Brianza per lo svolgimento e la promozione dell'attività calcistica sul territorio di Monticello Brianza con particolare attenzione alle fasce giovanili.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si accolla, assumendosi le relative responsabilità, qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria degli immobili ed attrezzature, vigilanza delle strutture in comodato, al fine di consentirne l'utilizzo ed il corretto funzionamento.

Gli interventi relativi alle operazioni di che trattasi sono i seguenti:

- apertura e chiusura dell'impianto;
- pulizia degli spogliatoi durante gli allenamenti, gare ufficiali e amichevoli dell'Associazione e di tutte le società che utilizzeranno la struttura a titolo oneroso in modo tale da tenere la stessa ordinata e pulita;



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

- pulizia di tutti gli altri locali, le aree di pertinenza e la tribuna;
- controllo della temperatura dei locali;
- sorveglianza dell'impianto di illuminazione del campo da gioco con eventuale segnalazione immediata di guasti e disfunzioni al Comune;
- manutenzione infrastrutture campi di gioco;
- predisposizione del campo di gioco per gare ufficiali e amichevoli e per tutte le gare autorizzate;
- cura del materiale e delle attrezzature sportive in dotazione alla struttura;
- manutenzione ordinaria del campo da gioco, degli spogliatoi, pertinenze e tribuna, ovvero piccole riparazioni e sostituzioni al fine di mantenere efficiente la struttura;
- trasporto dei rifiuti all'isola ecologica con mezzi a carico del gestore se non conferiti al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti avendo cura di rispettare le regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti;
- taglio del tappeto erboso;
- tracciature del campo.

Il materiale di consumo per la pulizia dei locali è a carico del comodatario.

Le utenze di acqua, gas e energia elettrica devono essere intestate all'Associazione.

L'Associazione si impegna altresì a presentare annualmente all'amministrazione comunale una programmazione delle attività di promozione sportiva rivolta in particolar modo alle categorie giovanili, con l'obbligo di organizzare con il Comune almeno un evento l'anno e collaborare con lo stesso per gli eventi che vengono organizzati durante l'anno.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Rimangono a carico del Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria, la manutenzione degli impianti, degli estintori e almeno una concimazione e un diserbo annuale del campo.

Il Comune mette a disposizione dell'Associazione le seguenti attrezzature:

macchina traccialinee, tagliaerba e decespugliatore.

I costi per il materiale di consumo occorrente sono a carico dell'Associazione.

ART. 4 – DESTINAZIONE IMMOBILI

Le parti stabiliscono che gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per attività sportive, agonistiche e amatoriali.

L'eventuale richiesta di utilizzo degli impianti da parte di altri gruppi sportivi locali o associazioni dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune.



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

ART. 5 – DIVIETI

E' fatto divieto all'Associazione compiere operazioni non espressamente elencate nell'art. 2, né concedere a terzi il godimento delle strutture se non previo consenso espresso dell'Amministrazione Comunale.

E' pure fatto divieto al comodatario di modificare la destinazione del bene quale risulta dal comodato d'uso senza il previo consenso espresso del Comune.

Qualora fossero arrecati danni agli immobili, alle strutture ed attrezzature nonché alle proprietà confinanti da parte del comodatario, lo stesso dovrà risarcire il danno arrecato per propria colpa o negligenza.

Il comodato d'uso non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L'Associazione è responsabile della custodia degli impianti e risponderà per colpa o dolo di qualsiasi danno dovessero subire gli stessi come conseguenza dell'utilizzo.

ART. 7 – DIRITTO DI RISERVA

L'amministrazione comunale si riserva di poter utilizzare l'impianto sportivo per manifestazioni temporanee in date non coincidenti con le partite del campionato per un massimo di 5 eventi anno con preavviso di 15 giorni.

L'amministrazione comunale si riserva, inoltre, la possibilità, nel caso ci sia più di un'associazione sportiva idonea e con l'obiettivo di perseguire la più ampia valorizzazione sociale del patrimonio pubblico, dopo l'assegnazione degli immobili in comodato d'uso in via principale all'Associazione risultata assegnataria, secondo i criteri del bando, di concedere l'impianto, per determinati giorni ed orari compatibili, anche ad altra/e associazioni (fino ad un massimo di due).

Gli eventuali assegnatari osservano gli stessi obblighi del comodatario, ad esclusione dell'intestazione delle utenze, ma dovranno impegnarsi a rifondere la proporzionale quota di spese in base alla percentuale di utilizzo. L'atto di comodato individua le modalità con cui gli eventuali ulteriori assegnatari contribuiscono alle spese sopportate dall'Associazione assegnataria in via principale, in misura proporzionale all'utilizzo dell'impianto.

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° settembre 2026 e termina il 30.06.2027 e non è tacitamente rinnovabile.

Per la stagione calcistica 2026-2027 l'impianto potrà essere utilizzato per allenamenti e partite dal 15 settembre 2026 al 30 giugno 2027.

ART. 9 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

L'Associazione affidataria in via principale potrà promuovere proprie iniziative di sponsorizzazione, installare e concedere l'uso degli spazi pubblicitari all'interno della struttura sportiva oggetto del



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

presente atto, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni comunali in materia di pubblicità, tributi e occupazione degli spazi, canone unico patrimoniale.

L'utilizzo degli spazi destinati alla pubblicità dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, che si riserva di verificare la compatibilità dei contenuti pubblicitari con la destinazione pubblica dell'impianto e con i principi di decoro e corretto utilizzo del patrimonio comunale.

L'installazione di strutture, cartelli, pannelli o altri supporti pubblicitari dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, senza arrecare danno agli immobili, alle attrezzature e alle aree di pertinenza comunale, e previa acquisizione degli eventuali titoli autorizzativi necessari.

Le parti convengono che eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni e accordi pubblicitari dovranno essere destinati al sostegno dell'attività sportiva dell'Associazione e a sostenere finanziariamente gli oneri assunti dall'Associazione con il presente atto.

Alla scadenza della convenzione, l'Associazione dovrà provvedere alla rimozione degli elementi pubblicitari installati, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a controlli periodici tesi a verificare il corretto utilizzo degli impianti, con possibilità di ottenere l'immediata restituzione delle strutture nel caso di accertate violazioni alle norme di cui al presente articolato.

ART. 11- RINVIO

Per quanto non specificatamente espresso e convenuto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12 – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione in comodato d'uso gratuito è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali diretti e indiretti del presente atto sono a carico del comodatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
IL SINDACO _____

PER L' ASSOCIAZIONE

IL PRESIDENTE _____